



COMUNE DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 3 MAGGIO 1999

OGGETTO N. 19

ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno millenovecentonovantanove, addì tre del mese di maggio alle ore quindici e venti, in Vercelli, nella sala delle adunanze consiliari, sita nel Palazzo Civico, in seguito a convocazione disposta dal Presidente del Consiglio con lett. prot. n. 9962 in data 15.4.1999 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei 40 Consiglieri in carica oltre al Sindaco:

AIAZZA Dr.ssa Paola
ALESSIO Claudio
AMATO P.I. Domenico
APICE Armando
AQUILINI Dr. Bruno
BARACCHI BAVAGNOLI Prof. Mietta
BIZJAK P.A. Alessandro
BORASIO Dr. Ing. Francesco
BOSSI P.I. Roberto
BRAMANTE Dr. Franco
BUFFA Dr. Arch. Francesco
CANNATA Dr. Giuseppe
CARADONNA Emanuele

CUCCO Dr. Sergio
DEBERNARDI Dr.ssa Paola
FERRARIS Franco
FONTANA Paolo
GIANOTTI Pierangelo
INGRAO Dr. Lionello
LO IACONO Dr.ssa Gisella
MANTOVANI Rag. M. Luisa
MAZZERI Rag. Giovanni
PAOLETTI Ing. Mauro
PAREGLIO Teresio
PETRUCCI Matteo
PICCIONI Geom. Lorenzo

PIETROPAOLO P.I. Aniello
PIZZI M.a Milena
PORTALUPI Dr. Enzo
PRETTI Giulio
RADAELLI Geom. Francesco
RANGHINO Dr.ssa Manuela
ROCCA Silvio
ROMA Arcangelo
RUFFINI Rag. Elio
SAVINO Dr.ssa Claudia Rita
SERENO Oliviero
STELLIO Giovanni
TAGLIAFIERRO Giovanni
TROIANO P.I. Giovanni

Sono PRESENTI N. 27

Sono ASSENTI i seguenti Consiglieri (N. 13)

Alessio - Apice - Aquilini - Baracchi Bavagnoli - Buffa - Ferraris - Ingraio - Lo Iacono - Mazzeri - Paoletti - Piccioni - Pietropaolo - Tagliafierro.

Sono presenti i REVISORI: =====

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale:
Mottola - Boglietti - Parolo - Massa.

Presiede il Consigliere Sig. Teresio PAREGLIO, eletto Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Mario DATTRINO.

mf

ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO - ATTO DI INDIRIZZO.

La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 32, 4° comma, dello Statuto Comunale, propone al Consiglio Comunale il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la funzione assistenziale ha una caratterizzazione specifica che si fonda, in origine, sul dettato dell'art. 38 della Costituzione, che al primo comma prevede: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale";
- gli art. 22 – 23 – 25 del D.P.R. 616/77 rispettivamente prevedono:
 - (art. 22) "Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale";
 - (art. 23) "Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:
 - a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
 - b) all'assistenza post-penitenziaria;
 - c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili dell'ambito della competenza amministrativa e civile;
 - d) agli interventi di protezione sociale di cui agli artt. "8 e seguenti della legge 20.2.1958, n. 75";
 - (art. 25) "Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui ai precedenti articoli 22 e 23 sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.
La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi";

Fatto presente che la legge della Regione Piemonte n. 62 del 13.4.1995 "Norme per l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali" prevede, all'art. 24 "Assistenza economica" quanto segue:

1. "Gli interventi economici sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure in stato di bisogno straordinario, al fine di promuoverne l'autonomia.

2. Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari ovvero di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.
3. Gli interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di prestazioni socio - assistenziali valutate indispensabili per il sostegno dell'autonomia delle persone in difficoltà, per il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale o istituzionalizzazione. Detti interventi sono effettuati in conformità agli indirizzi del Piano e nell'ambito dei criteri stabiliti dalla programmazione locale.”;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 113 del 23.12.96 è stato approvato, ai sensi delle leggi regionali n. 62/95 e n. 94/95, il nuovo assetto dei Servizi socio - assistenziali, a decorrere dall'1.1.97, ed è stata riassunta la gestione diretta dei servizi, prima delegati alla ex U.S.S.L. n. 45;
- il Comune di Vercelli, al fine di non interrompere l'erogazione dei servizi socio – assistenziali, nelle more della predisposizione di un atto di indirizzo specifico, è subentrato nella gestione degli stessi, mantenendo i criteri e le modalità di erogazione già stabiliti dall'Assemblea dei comuni dell'ex U.S.S.L. n. 45;
- tra detti servizi socio – assistenziali rientra l'assistenza economica;

Ritenuto, in considerazione della titolarità sull'intervento anche alla luce della normativa nazionale in fase di elaborazione e discussione, di ridefinire tutti gli interventi di natura economica, fatte salve le disposizioni relative al servizio di mensa popolare (pasti cotti e generi alimentari crudi), di cui alle deliberazioni di C.C. n° 12 del 28.12.94 e n° 69 del 26.7.96 e valutata l'opportunità di operare il riordino dei Servizi relativi all'assistenza economica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

1. eliminare le sovrapposizioni di intervento;
2. privilegiare gli interventi continuativi o collocati all'interno di progetti di recupero di singoli e di nuclei svantaggiati;
3. sostituire, ove possibile, gli interventi economici con l'erogazione di servizi alternativi per il sostegno dei singoli e delle famiglie, mediante l'individuazione di:
 - destinatari;
 - tipologie e livelli minimi e massimi di intervento;
 - criteri generali di erogazione;
 - procedure e metodologie per la determinazione e l'erogazione delle prestazioni;

Avuto presente che, in situazioni accertate di bisogno, l'assistenza economica non può considerarsi di per sé strumento sufficiente, ma è uno dei mezzi operativi che, in integrazione con altri, si inserisce nel processo di aiuto realizzato dai servizi sociali per lo sviluppo, il mantenimento, il recupero dell'autonomia economica, sociale, psicologica e culturale delle persone o dei nuclei familiari in stato di bisogno, cioè di quei nuclei che sono resi “deboli” dalla insufficienza di risorse finanziarie, accentuate in alcuni casi dalla presenza di particolari “carichi familiari” (anziani, handicappati, minori);

Atteso che gli indirizzi contenuti nell'allegato documento esplicativo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, consentono l'attuazione del

disposto dell'art. 12 della legge 241/90, a norma del quale "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla determinazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi" e che pertanto il presente atto costituisce esplicitazione dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni ex Legge 241/90;

Preso atto che la 3^a Commissione Consiliare nella seduta del 30.3.1999 ha espresso parere favorevole all'unanimità dei votanti (astenuiti Troiano e Baracchi Bavagnoli);

Attesa la competenza a deliberare del Consiglio Comunale, rivestendo il presente atto carattere di indirizzo;

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione in esame:

- il Dirigente "ad interim" del Settore Servizi alle Persone - Dr. Gianpiero Anadone - ha espresso, con nota dell'8.3.1999, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, come previsto dall'art. 53 della Legge 8.6.1990, n° 142 e 'art. 73, 5° comma, dello Statuto Comunale (conformità alla normativa e regolarità tecnico-procedurale);
- il responsabile di Ragioneria - Dr. Gianpiero Anadone - ha espresso, con nota dell'8.3.1999, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come previsto dall'art. 53 della Legge 8.6.1990, n° 142 e art. 73, 5° comma, dello Statuto Comunale (conformità alla normativa contabile, legittimazione alla spesa, coerenza con la situazione di Bilancio sotto l'aspetto economico - finanziario, esatta imputazione della spesa);

DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi relativi all'erogazione dei servizi inerenti all'assistenza economica nei suoi vari aspetti, come dettagliatamente specificato nell'allegato documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare, quale responsabile del procedimento, il Dr. Gian Piero Anadone, Dirigente "ad interim" del Settore Servizi alle Persone.

ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO

Beneficiari

Ogni persona bisognosa di assistenza, purchè residente in Vercelli, ha diritto di presentare domanda di assistenza economica, al fine di richiedere l'aiuto necessario.

Accesso agli interventi

Gli uffici di sportello ed il Servizio Sociale forniscono ogni informazione sugli interventi di assistenza economica provvedendo a consegnare ai cittadini i moduli di richiesta degli interventi e l'elenco della documentazione necessaria. L'Assistente Sociale competente per territorio recepisce la documentazione, effettua il colloquio con il cittadino richiedente e la visita domiciliare, elabora la proposta motivata di assistenza economica, con l'indicazione del tipo di contributo, della decorrenza, della durata, dell'entità, ovvero la proposta di diniego.

La proposta viene trasmessa al Responsabile del Servizio, che effettua le verifiche e i controlli di competenza e predispone gli atti di erogazione/diniego.

Ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 si fissa in 30 giorni il termine di tempo entro il quale si conclude il procedimento avviato con la presentazione della domanda di assistenza economica regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione. Il contributo approvato decorre in ogni caso dal mese successivo a quello nel quale viene accolta la domanda.

Criteria di determinazione del "minimo vitale"

Il "minimo vitale" viene individuato come parametro di riferimento per gli interventi erogativi sotto descritti. Al parametro vengono applicati abbattimenti per le diverse tipologie di contributo.

Il "minimo vitale" è determinato come segue:

- L. 714.000 mensili, corrispondenti alla media della pensione minima INPS che viene aggiornata annualmente in base agli aumenti pensionistici. Il suddetto parametro viene applicato al primo beneficiario componente il nucleo familiare.
- L. 200.000 per il primo e per il secondo minore;
- L. 100.000 per gli altri minori e per gli adulti;
- Importo reale dell'affitto fino ad un massimo di L. 400.000 mensili;

Criteria per la determinazione del reddito

Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone o del nucleo richiedente, calcolato al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali.

Nel calcolo del reddito si tiene inoltre conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita.

Viene inoltre conteggiata nel reddito: la pensione per i ciechi civili e sordomuti di cui alla Legge n. 407/90.

In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL e l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex lege 4.3.1987 n. 88), la pensione di guerra e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 non vengono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.

I beneficiari di indennità di accompagnamento devono però dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge n. 18/80.

Per i cittadini emigrati che rientrino definitivamente nel territorio piemontese si fa riferimento oltre che alle presenti norme anche alla legge regionale 9.1.1987, n. 1.

Contributi continuativi

Beneficiari

I contributi continuativi sono destinati a:

- a) anziani di età superiore a 60 anni se donne e a 65 se uomini;
- b) persone con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% se invalidi civili o con pensione di invalidità.
- c) persone sole che, considerate le problematiche presentate, non sono inseribili nel mondo del lavoro.

Modalità di calcolo e di erogazione

Si determina il "Minimo Vitale" delle persone e del nucleo con le modalità indicate in precedenza.

Si detrae il reddito comunque percepito dalla persona/nucleo conteggiato applicando i criteri di cui sopra.

L'importo così determinato:

- a) Viene erogato per intero agli anziani soli o in coppia privi di discendenti e alle persone sole con invalidità pari o superiore al 74%, prive di ascendenti e/o discendenti.
- b) Viene abbattuto al 50% in tutti gli altri casi.

In casi particolari, opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale, è possibile derogare in tutto o in parte dall'applicazione dell'abbattimento.

Il contributo può essere proposto per un periodo di 12 mesi, rinnovabili, e non può comunque superare la quota massima mensile di L. 500.000;

Motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione dai contributi:

- Reddito superiore al minimo vitale
- Possesso di risparmi, rendite da capitali, fondi, ecc;
- Proprietà di beni immobili ^{esclusa} / l'abitazione del richiedente, purchè adeguata al numero dei componenti il nucleo;
- Tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata
- Mancanza di collaborazione da parte dell'utente;
- Mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta

Contributi temporanei su progetto

Beneficiari

Sono destinati a:

- a) Persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/vedovanza/allontanamento dalla famiglia di origine, privi di sostegno parentale;
- b) Donne sole in stato di gravidanza e in situazioni difficili per i due mesi precedenti e i 12 successivi al parto, se prive del sostegno parentale;
- c) Ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione o successivo ad essa, di norma per un periodo non superiore a 12 mesi nell'arco di un triennio, a condizione di verificare una effettiva volontà di reinserimento sociale e quando il familiare detenuto costituiva fonte di reddito;
- d) Tossicodipendenti o etilisti in presenza di un progetto riabilitativo elaborato con i servizi competenti, di norma per un periodo non superiore a 12 mesi;
- e) Persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità, in presenza di un progetto di reinserimento sociale, di norma per un periodo non superiore a 12 mesi;
- f) Giovani tra i 18 e i 21 anni, già in carico al servizio, in presenza di un progetto di autonomizzazione, per un periodo di norma non superiore a 12 mesi;
- g) Famiglie in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio, per un periodo di norma non superiore a 12 mesi dal verificarsi dell'evento;
- h) Nuclei in cui vi è presenza di uno o più minori e per i quali il Servizio Sociale Territoriale formuli un progetto di intervento finalizzato.

Nella valutazione del contributo da erogare deve essere considerata la fruizione di eventuali altri servizi quali:

1. Interventi di educativa territoriale;
2. Ricovero in strutture residenziali e semi residenziali;
3. Inserimento nelle fasce gratuite o ridotte per asilo nido e mensa scolastica;
4. Partecipazione gratuita a centri estivi, soggiorni - vacanze;
5. Rimborso spese libri;
6. Distribuzione di pacchi di alimenti crudi.

Modalità di calcolo e di erogazione

Il progetto di intervento deve contenere modalità e tempi di realizzazione

Per il calcolo del contributo si fa riferimento al "minimo vitale".

In base al progetto formulato dall'assistente sociale e alla presenza dei parenti che possano supportare la persona/nucleo richiedente, il contributo di minimo vitale viene erogato con un abbattimento del 50%.

Il contributo può essere proposto di norma per un periodo massimo di 12 mesi e non può superare la quota massima di L. 600.000 mensili.

Motivi di esclusione

Valgono gli stessi motivi di esclusione previsti per i contributi continuativi.
E' inoltre motivo di esclusione la non attivazione rispetto alla ricerca del lavoro o il rifiuto di offerta di lavoro.

Contributi per specifiche esigenze

Beneficiari

Sono previsti dei contributi temporanei per affrontare determinate e specifiche esigenze.
La casistica di tali situazioni può essere così evidenziata:

- a) Necessità di protesi ortodontiche e ortottiche per minori in carico al servizio e/o con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, fatte salve le competenze del Servizio Sanitario, (sino al massimale annuo di L. 1.000.000), o in affidamento familiare.
- b) Necessità di garantire ad anziani e a persone sole, a rischio di marginalità, in stato di bisogno:
 - interventi di igiene alla persona attraverso l'utilizzo di servizi di lavanderia, sino al massimale mensile di L. 30.000;
 - la fruizione del servizio di mensa;
- c) Rimborso spese ticket sanitari per indigenti, (erogato a coloro che rientrano nei parametri previsti per l'assistenza economica, sopra esposti).
- d) Interventi per l'accesso alla casa
Possono accedere persone sole o nuclei familiari in carico al Servizio Sociale, anche non usufruttuari di assistenza economica, in stato di bisogno accertato, che si trovino ad affrontare spese relative all'ingresso in nuova abitazione per cause non dipendenti dalla loro volontà:
 - Ordinanza di sgombero;
 - Sfratto per finita locazione;
 - Sfratto esecutivo per morosità incolpevole determinata da stato di malattia o stato di disoccupazione dei componenti il nucleo;
 - Mancanza di alloggio o alloggio improprio scadente con servizi igienici incompleti o servizi esterni in comunione;
 - Situazione di coabitazione o sovraffollamento.
- e) Contributo a famiglie al cui interno sono presenti portatori di gravissimo handicap, tale da richiedere assistenza continuativa, in alternativa al ricovero in strutture residenziali o diurne, e per i quali, stante le caratteristiche del soggetto o la necessità di garantire rapporti personali consolidati, non sia possibile il ricorso al servizio di assistenza domiciliare.

Il contributo, nella misura massima di L. 600.000 mensili, viene erogato previa valutazione del Servizio Sociale, anche in deroga al limite di reddito stabilito con il presente atto

Criteri di accesso e motivi di esclusione

Gli interventi, ad eccezione dei punti a) ed e), sono destinati a persone con reddito rientrante nei parametri previsti ai punti precedenti.

Ad eccezione dei punti a) ed e) valgono gli stessi motivi di esclusione sopra previsti.

Norme generali

Tutti i contributi descritti nel presente atto possono essere erogati direttamente ai titolari o quietanzati a terzi (agli Enti creditori, a volontari, ecc) con delega da parte del beneficiario interessato.

E' fatto inoltre obbligo agli operatori del servizio incaricati dell'istruttoria delle domande di contributo economico, di verificare se ricorrono le condizioni per richiedere l'intervento – anche integrativo – di altri Enti eventualmente competenti.

Qualora vengano individuate situazioni particolari ed eclatanti che non rientrino in modo completo e automatico nei criteri contenuti nel presente regolamento si procede comunque all'istruttoria e alla formulazione di una proposta di intervento da parte degli operatori incaricati, da approvarsi con apposito atto di Giunta.

Sono in ogni caso fatte salve, per quanto concerne la titolarità degli oneri degli interventi di assistenza economica, le disposizioni in materia di domicilio di soccorso contenute nell'art. 45 della legge regionale 13.4.1995 n. 62.

Il Comune pone in essere gli accertamenti necessari a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai cittadini richiedenti assistenza, oltre che ad opera del Servizio Sociale anche con la collaborazione di organi diversi.

IL PRESIDENTE

T. Paréto

IL SEGRETARIO GENERALE

M. Daltrino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 11 MAG. 1999 al 25 MAG. 1999

il 10 MAG. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE

<p>Art. 47, comma 2, della Legge 8.6.1990, n. 142</p> <p>Divenuta esecutiva il 22 MAG. 1999</p> <p>Per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni dalla pubblicazione) in assenza di eccezioni di illegittimità (art. 17, comma 38, della Legge 15.5.1997 n. 127).</p> <p>Vercelli, li 24 MAG. 1999</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p>Art. 17, comma 40, della Legge 15.5.1997 n.127</p> <p>Divenuta esecutiva il _____</p> <p>per decorrenza dei termini di Legge (30 giorni) a seguito di ricevuta del Comitato di Controllo in data _____ senza seguito di atti.</p> <p>Vercelli, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>
---	--